

NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI (D.LGS 152/96)

13/04/07

Richiamiamo l'attenzione delle imprese associate sull'approssimarsi di una scadenza specifica prevista nella parte V del decreto legislativo n°152/96 in merito alle emissioni in atmosfera.

In generale la richiamata normativa individua alcuni nuovi adempimenti relativamente agli impianti termici civili aventi potenzialità termica superiore a 35 KW e fino alle soglie di seguito indicate:

- impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1000 KW, alimentati a biomasse, gasolio o diesel;
- impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 300 KW, alimentati a olio combustibile;
- impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 3000 KW, alimentati a metano o GP.

Il campo di applicazione è costituito dunque dagli impianti termici civili intendendosi come tali quelli la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

In particolare con la presente circolare l'adempimento che desideriamo ricordare è quello previsto dall'art. 284 del codice ambientale secondo il quale gli impianti termici citati devono essere denunciati all'autorità competente (Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e per il resto Province) mediante l'apposito modulo di cui alla parte I dell'allegato IX alla parte Va del decreto e che per una agevole consultazione pubblichiamo in **allegato**.

Le scadenze indicate per la denuncia ed i soggetti tenuti all'obbligo sono individuati come segue:

1. per le installazioni di nuovi impianti o le modifiche di quelli esistenti, è stabilito che la denuncia debba essere trasmessa nei 90 giorni successivi all'intervento. Deve essere redatta dall'installatore e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione, ovvero il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Nel caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, dove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
2. per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 152/06 (28/04/2006) la denuncia di cui sopra deve essere trasmessa all'autorità competente entro il 28 aprile 2007. viene redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto ed accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'art.286 comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto; nel caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a disposizione del proprietario o, dove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Tale adempimento non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (che prevedeva la richiesta di approvazione dei progetti di impianti termici ai Comandi dei Vigili del fuoco).

Le sanzioni previste per la violazione di quanto previsto dall'articolo 284 vanno da €516,00 a €2.582,00 e riguardano, per i nuovi impianti o modificati, l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

Con la medesima sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto esistente che non redige la denuncia di cui all'articolo 284 o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

Gli obblighi ricordati coinvolgono direttamente gli installatori ed i manutentori di impianti termici ai quali dunque suggeriamo di segnalare la scadenza.